



## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER L'AMBIENTE.**

### ART. 1

La Commissione Consiliare Permanente per l'Ambiente dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha nominata.

### ART. 2

La Commissione è composta:

- Dal Sindaco o suo delegato (Presidente);
- Da n. 4 membri nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei gruppi Consiliari di maggioranza;
- Da n. 2 membri nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei gruppi consiliari di minoranza;

### ART. 3

La Commissione verrà insediata dal Presidente non appena diverrà esecutiva la deliberazione di nomina.

L'attività della Commissione viene coordinata dal presidente, mentre le funzioni di segretario vengono svolte dal responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni di segretario verranno svolte da altro dipendente designato dal Capo Sezione Ambiente.

Al segretario è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

### ART. 4

La Commissione ha compiti propositivi e consultivi in ordine a tutte le materie per le quali si rilevino problemi relativi all'ambiente sottopostigli dal Presidente.

Il parere della Commissione è obbligatorio e non vincolante.

La Commissione dovrà comunque esprimersi entro 30 giorni dalla prima iscrizione all'o.d.g. dell'argomento.

Decorso tale termine l'obbligatorietà del parere decade.

### ART. 5

Su richiesta della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale oppure di propria iniziativa la Commissione potrà formulare pareri, proposte o mozioni relativamente agli argomenti di cui al precedente articolo.

I pareri e le proposte verranno rimesse all'organo comunale competente.

### ART. 6

La Commissione è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

La convocazione della Commissione può avvenire anche quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei componenti.

In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta.

#### ART. 7

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

#### ART. 8

Il Presidente della Commissione può invitare a singole riunioni persone estranee alla Commissione in qualità di esperti dei temi da trattare o quali rappresentanti di Enti del mondo imprenditoriale, sindacale, culturale, associazionistico e giovanile, fermo restando che nessun onere dovrà gravare sull'Ente in relazione a ciò.